

CIRCOLARE n. 3 – Marzo 2020

Vado Ligure, lì 2 Aprile 2020

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS

3

A. NORMATIVA	3
A.1. I.V.A.	3
A.1.1) Approvazione modello IVA TR	3
A.2. VARIE	3
A.2.1) Emergenza Coronavirus: differimento termini	3
A.2.2) Il decreto “Cura Italia”	4
B. PRASSI	10
B.1. I.V.A.	10
B.1.1) Esterometro: commissioni POS da società britannica	10
B.1.2) Modelli INTRASTAT: rinvio	10
B.1.3) Regime IVA dei contributi e detrazione IVA sugli acquisti	11
B.1.4) Regime di non imponibilità ex articolo 9, D.P.R. n. 633/72	11
B.1.5) Territorialità IVA per le prestazioni di logistica integrata	11
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	11
B.2.1) INPS: modalità di rilascio della CU 2020	11
B.2.2) Premio presenze	12
B.3. TRIBUTI LOCALI	12
B.3.1) IMU: comproprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale	12
B.3.2) IMU: chiarimenti	12
B.4. VARIE	13
B.4.1) Smart working	13
B.4.2) Decreto “Cura Italia”: sospensione versamenti – 1	13
B.4.3) Decreto “Cura Italia”: sospensione versamenti – 2	14
B.4.4) Decreto “Cura Italia”: istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini	14
B.4.5) Decreto “Cura Italia”: accertamenti esecutivi	14
B.4.6) Decreto “Cura Italia”: credito d’imposta per affitti	14
B.4.7) Decreto “Cura Italia”: congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting	15
B.4.8) Decreto “Cura Italia”: cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga	15
B.4.9) Decreto “Cura Italia”: indennità per i lavoratori autonomi	15
B.4.10) Decreto “Cura Italia”: sospensione termini accertamento con adesione	15
B.4.11) Decreto “Cura Italia”: CIG e assegno ordinario	16
B.4.12) Decreto “Cura Italia”. Congedo per emergenza COVID-19: istruzioni operative	16
B.4.13) Decreto “Cura Italia”: DURC	16
B.4.14) Decreto “Cura Italia”: cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga	17

C. GIURISPRUDENZA	17
C.1. VARIE	17
C.1.1) Professionisti e gestione separata	17
SEZIONE II – FOCUS	18

D.L. 18/2020 “Cura Italia” – Adempimenti tributari che possono essere oggetto di sospensione, limitatamente a marzo e aprile 2020 ([vai allo scadenziario](#))

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) **Approvazione modello IVA TR**

Al fine di adeguarlo al quadro normativo attuale, è stato approvato un nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, con relative istruzioni, in sostituzione di quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 144055/2020 del 26 marzo 2020](#)). ↗

A.2.Varie

A.2.1) **Emergenza Coronavirus: differimento termini**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge:

dichiarazione dei redditi mod. 730 (articolo 1, comma 1): anticipata al 2020 la nuova scaletta di scadenze per il modello 730 già disposta dall'articolo 16-bis, D.L. n. 124/2019 (si veda nostra circolare n. 12/2019);

certificazione unica (articolo 1, comma 3): per l'anno 2020 sono stati prorogati al 31 marzo i termini per la trasmissione telematica e per la consegna al percipiente delle certificazioni uniche;

dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 1, comma 4): per l'anno 2020 è stato differito dal 30 aprile al 5 maggio il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nel 2019;

trasmissione telematica spese ed oneri detraibili (articolo 1, comma 5): per l'anno 2020 è stato differito al 31 marzo il termine per l'invio telematico dei dati relativi a oneri e spese (ad esempio le spese di istruzione) sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente;

sospensione versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 2): è stata sospesa la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie relativamente alle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020. Analoga disposizione vale per i soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la sede legale o la sede operativa nei medesimi Comuni;

sospensione dei versamenti per Caf e professionisti delegati (articolo 3): le disposizioni della sospensione dei versamenti di cui al D.M. 24 febbraio 2020 si

applicano anche ai professionisti e Caf delegati ai versamenti e che abbiano la sede operativa nei Comuni individuati dal già citato DPCM 1° marzo 2020;
sospensione contributi previdenziali ed assistenziali (articolo 5): nei Comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
versamenti per il settore turistico-alberghiero (articolo 8): per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti relativi alle ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assicurativi. I versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2020;
misure in materia di lavoro pubblico e privato (articoli dal 13 al 24): sono state dettate misure in materia di lavoro privato e pubblico riferite, in particolare, al trattamento ordinario di integrazione salariale, alla cassa integrazione in deroga, all'indennità per i lavoratori autonomi ed alle misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico;
donazioni (articolo 31): sono state incrementate le tipologie di donazioni cui si applica l'articolo 16, Legge n. 166/2016 (disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).
(Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 – G.U. n. 53 del 02-03-2020). 

A.2.2) Il decreto “Cura Italia”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge:

misure a sostegno del lavoro (articoli da 19 a 48): sono state introdotte varie misure a sostegno del lavoro in questo periodo di difficoltà con la maggior parte delle attività sospese. Si segnalano, in particolare, le norme in materia di:

- ⇒ trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (articolo 19);
- ⇒ Cassa integrazione in deroga (articolo 22);
- ⇒ congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi (articolo 23);
- ⇒ congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (articolo 25)
- ⇒ indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27);
- ⇒ indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (articolo 28)

⇒ indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (*articolo 29*);

differimento versamenti (*articolo 60*): i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi contributi e premi, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo;

sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (*articolo 61*): viene estesa la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi di cui all'articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020, a tutta una serie di soggetti che sono indicati nel comma 2 dello stesso articolo 61, ossia:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

Per i soggetti sopra indicati, e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

sospensione dei termini degli adempimenti diversi dai versamenti fiscali e contributivi (articolo 62, commi 1, 6 e 7): per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno. Rimangono, però, fermi i termini che riguardano CU e precompilata così come modificati dal D.L. n. 9/2020.

Per i soggetti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 400.000,00 euro, le somme percepite dal 17 al 31 marzo, per opzione, non saranno assoggettate a ritenuta ex artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/73, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per potersi avvalere di tale opzioni, i contribuenti dovranno rilasciare al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e che provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62, commi da 2 a 5): per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi riguardano:

⇒ ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/73;

⇒ Imposta sul Valore Aggiunto;

⇒ contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Questa sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi/compensi ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale,

la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti di cui al decreto MEF 24 febbraio 2020 rimangono ferme le regole di cui all'articolo 1 dello stesso decreto ed i relativi versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63): ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti lo riconoscono autonomamente nella busta paga di aprile (o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno) e lo potranno recuperare mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. n. 241/97;

sanificazione ambienti di lavoro (articolo 64): ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020;

affitti (articolo 65): ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;

erogazioni liberali (articolo 66): Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Sono deducibili dal reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle medesime finalità, effettuate nell'anno 2020;

attività degli enti impositori (articolo 67): Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello;

riscossione (articolo 68): Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti

oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

sistemi informativi e smart working P.A. (articolo 75): Fino a tutto il 2020 le amministrazioni aggiudicatrici potranno acquistare beni e servizi informatici (preferibilmente basati sul modello cloud software as a service), ma anche servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Potranno selezionare l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “startup innovativa” o una “Pmi innovativa”. Unica condizione, il rispetto del Codice antimafia. C'è poi la possibilità, non l'obbligo, per le amministrazioni di stipulare il contratto previa una autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del Durc e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni dell'Anac. Al termine delle procedure, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto, anche in deroga alle clausole sociali sulla stabilità occupazionale del personale impiegato. Gli acquisti devono comunque riferirsi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella Pa e devono essere finanziati con le risorse già disponibili;

udienze civili e penali (articolo 83): rinvio d'ufficio per udienze fissate nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile;

processo amministrativo (articolo 84): sospesi da 8 marzo al 15 aprile tutti i termini;

lavoro agile nelle P.A. (articolo 87): Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Università ed enti di ricerca (articoli 100 e 101): costituzione di fondo per le emergenze con rinvio a successivi decreti per la attribuzione. Prorogati *sine die* i mandati dei componenti degli organi statutari degli EPR in scadenza;

Approvazione bilanci (articolo 106): rinvio al 28 giugno 2020 del termine per l'approvazione dei bilanci al 31.12.19 delle società e possibilità di svolgimento delle assemblee con mezzi elettronici, a nche se non previsti in statuto;

il rendiconto della gestione 2019 (articolo 107, comma 1): l'ordinario termine del 30 aprile 2020 è stato differito:

⇒ al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

⇒ al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;

bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 107, comma 2): differito dal 30 aprile al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

tariffe TARI (articolo 107, comma 4): differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo;

piano finanziario TARI (articolo 107, comma 5): prevista la possibilità per i Comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

documento unico di programmazione – D.U.P. (articolo 107, comma 6): differito dal 31 luglio al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero e dei proventi delle concessioni edilizie (articolo 109): limitatamente all'anno 2020, gli enti locali possono utilizzare per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso:

⇒ la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

⇒ i proventi delle concessioni edilizie, anche integralmente;

sospensione quota capitale dei mutui degli enti locali (articolo 112): differito il pagamento delle quote capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2020 all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Il differimento riguarda la quota capitale in scadenza successivamente all'entrata in vigore del D.L. (17 marzo 2020) e riferite a mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. agli enti locali trasferiti al MEF. I risparmi di spesa sono utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19;

fondo per la sanificazione degli ambienti (articolo 114): istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati;

straordinario polizia locale (articolo 115): per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio non eccedente il corrispondente importo determinato per il 2016), fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. A tal fine, entro 10 giorni dal presente decreto, con decreto del Ministero dell'Interno verrà ripartito tra i vari Comuni, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro;

enti locali dissestati (*articolo 107, commi 7 e 8*): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto. Inoltre è fissato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente e presentazione delle relative certificazioni;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (*articolo 107, comma 7*): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

scioglimento e commissariamento degli enti locali (*articolo 107, comma 10*): dal 18 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono differiti alcuni termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e commissariamento degli enti locali;

questionari SOSE (*articolo 110*): il termine per la restituzione dei questionari SOSE è fissato in 180 giorni (anziché i 60 originariamente previsti) decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas il questionario stesso;

modello unico di dichiarazione ambientale – M.U.D. (*articolo 113*): prorogato al 30 giugno 2020 il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (*articolo 125*): per l'anno 2020 è stato prorogato dal 15 maggio al 15 novembre il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza automatica dall'assegnazione del contributo.

[\(Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – G.U. n. 70 del 17-03-2020\).](#) ↗

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Esterometro: commissioni POS da società britannica

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello in cui si chiedeva di specificare la natura delle commissioni POS addebitate da una società britannica e della loro eventuale inclusione nell'esterometro. Secondo l'Agenzia, l'esterometro deve contenere anche le prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia per le quali il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) vede applicato il regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n.1), D.P.R. n. 633/72.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 91 del 11 marzo 2020](#)). ↗

B.1.2) Modelli INTRASTAT: rinvio

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato che, nel differimento al 30 giugno di cui all'articolo 62 del Decreto Legge n. 18/2020, rientra anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93.

(Agenzia Dogane e Monopoli – [Comunicato del 20 marzo 2020](#)). ↗

B.1.3) Regime IVA dei contributi e detrazione IVA sugli acquisti

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello formulata da una società in house che opera quale Agenzia locale della mobilità per gestire sia il servizio di sosta a pagamento (che svolge direttamente) sia il servizio di TPL (che affida a terzi). Per l'attività la società riceve contributi dalla Regione e dai Comuni e la Provincia funge da collettore. La società istante richiede:

- 1) La conferma della natura commerciale dell'attività svolta in qualità di Agenzia;
- 2) di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei contributi che percepisce dalla Regione e dai Comuni soci per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- 3) di sapere se sia detraibile l'IVA assolta sugli acquisti effettuati per la realizzazione delle attività ad essa demandate.

L'Agenzia delle Entrate conferma innanzitutto la soggettività IVA in quanto si tratta di società di capitali. In ordine alla rilevanza IVA o meno dei contributi, l'Agenzia richiama i concetti relativi al rapporto sinallagmatico e la circolare n. 34/E/13 e conferma l'esclusione da IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di trasferimenti su base legislativa, o da "accordi di programma", e non su base contrattuale. Tale situazione, infine, non pregiudica la detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalla società per svolgere attività rilevanti ai fini IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 92 del 24 marzo 2020](#)). ↗

B.1.4) Regime di non imponibilità ex articolo 9, D.P.R. n. 633/72

L'Agenzia delle Entrate conferma che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, D.L. n. 90/1990, fruiscono del regime di non imponibilità le realizzazioni in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali in quanto sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 95 del 25 marzo 2020](#)). ↗

B.1.5) Territorialità IVA per le prestazioni di logistica integrata

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello di una società che presta servizi di logistica integrata con l'utilizzo di immobili per il magazzinaggio ma con tutta una serie di attività informatiche tali da configurare una prestazione di servizi complessa e non relativa a beni immobili. L'istanza è volta a definire la territorialità IVA della complessa prestazione resa. Secondo l'Agenzia la prestazione di logistica integrata esaminata non rientrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 7-quater del D.P.R. n. 633/72 bensì tra le prestazioni generiche di cui all'articolo 7-ter.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 96 del 27 marzo 2020](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) INPS: modalità di rilascio della CU 2020

L'INPS ha illustrato le modalità attraverso le quali l'Istituto mette a disposizione dell'utenza la Certificazione Unica 2020. La CU viene messa a disposizione sul sito

INPS a cui gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, potranno accedere per scaricarla e stamparla.

Oltre a questa modalità ordinaria, nella circolare vengono esaminate anche le modalità alternative per ottenere la CU, quali:

- ⇒ spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata
- ⇒ Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale
- ⇒ spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell'erede di soggetto titolare
- ⇒ spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all'estero
- ⇒ servizio di "Sportello mobile"
- ⇒ comuni ed altre pubbliche Amministrazioni abilitate

Vengono infine illustrate le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 al soggetto non titolare

(INPS – [Circolare n. 43 del 20 marzo 2020](#)). 

B.2.2) Premio presenze

Istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti del premio erogato ai sensi dell'art. 63 del D.L. 18/20.

Il recupero non è condizionato alla presentazione di alcuna dichiarazione

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020](#)). 

B.3. Tributi locali

B.3.1) IMU: comproprietà di un'area fabbricabile sulla quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti circa il regime applicabile, ai fini dell'IMU, nel caso di comproprietà, da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di un'area edificabile, sulla quale però persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Secondo il Dipartimento, anche con la nuova IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), si applica l'esenzione nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, anche quelli non IAP.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Risoluzione n. 2/DF dell'11 marzo 2020](#)). 

B.3.2) IMU: chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti la nuova normativa IMU di cui all'art. 1, commi da 738 a 782, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Tra i principali temi esaminati si segnala:

acconto 2020: per il solo anno 2020 deve essere versato per un importo pari al 50% dell'importo versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. A partire dal 2021 si tornerà alla regola di determinazione dell'acconto dovuto per il primo semestre con le aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Quest'ultimo metodo può essere applicato anche nel corso del 2020 in caso di cessione di immobili. In caso di acquisto, invece,

non è necessario, ma possibile, versare l'acconto. In sintesi è possibile scegliere il metodo che si preferisce ma, una volta individuato, deve essere lo stesso per tutti gli immobili;

Enti Non Commerciali: in sede di prima applicazione dell'IMU, il primo acconto è di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, esclusa ovviamente la TASI relativa all'occupante, utilizzando il codice tributo IMU;

area fabbricabile pertinenza del fabbricato: ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. a), Legge n. 160/2019, si considera parte integrante del fabbricato se ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente ad esso, ancorché mediante la tecnica della "graffatura". In questo caso, il valore del fabbricato comprende l'area. Diversamente, essa sarà autonomamente soggetta all'imposta;

dichiarazione IMU: a regime, il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Limitatamente alle variazioni intervenute nel 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020](#)). ↗

B.4. Varie

B.4.1) Smart working

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato una circolare con cui si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. La circolare si conclude con un invito alle Amministrazioni Pubbliche di comunicare le misure adottate entro il termine di sei mesi.

(Dipartimento della Funzione Pubblica – [Circolare n. 1 del 4 marzo 2020](#)). ↗

B.4.2) Decreto "Cura Italia": sospensione versamenti – 1

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione dei versamenti, dal 16 al 20 marzo, di cui all'articolo 60 del D.L. n. 18/2020, vale per qualsiasi versamento verso la Pubblica Amministrazione ed è applicabile alla generalità dei contribuenti. Viene inoltre fornita una tabella con i codici ATECO riferiti alle attività economiche per le quali si applicano le proroghe ampie di cui all'articolo 8, comma 1, D.L.n. 9/2020 all'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020](#)). ↗

B.4.3) Decreto “Cura Italia”: sospensione versamenti – 2

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’elenco dei codici ATECO riportato in allegato alla Risoluzione n. 12/E/2020 ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le disposizioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella presente risoluzione sono, altresì, indicati ulteriori codici ATECO.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020](#)). ↗

B.4.4) Decreto “Cura Italia”: istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative sulla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti disposta dall’articolo 67, D.L. n. 18/2020. I termini, pertanto, inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (1° giugno 2020) ma durante tale periodo le strutture competenti dell’Agenzia delle entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020](#)). ↗

B.4.5) Decreto “Cura Italia”: accertamenti esecutivi

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi. L’Agenzia ha chiarito che, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento, è differito alla fine del periodo di sospensione.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020](#)). ↗

B.4.6) Decreto “Cura Italia”: credito d’imposta per affitti

E’ stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, spettante, per l’anno 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa e nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il codice tributo istituito è il seguente:

⇒ “6914” denominato “*Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*”.

Il codice tributo è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020](#)). ↗

B.4.7) Decreto “Cura Italia”: congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting

L’INPS ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 mentre con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici.

(INPS – [Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020](#)). ↗

B.4.8) Decreto “Cura Italia”: cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

L’INPS ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid mentre le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con una successiva circolare illustrativa.

(INPS – [Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020](#)). ↗

B.4.9) Decreto “Cura Italia”: indennità per i lavoratori autonomi

L’INPS ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati mentre le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con una successiva circolare illustrativa.

(INPS – [Messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020](#)). ↗

B.4.10) Decreto “Cura Italia”: sospensione termini accertamento con adesione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. Si segnala, in particolare:

⇒ per gli avvisi notificati precedentemente al 9 marzo con termine pendente a tale data, il termine si sospende e riprende a decorrere dal 16 aprile;

⇒ per gli avvisi notificati fra il 9 marzo e il 15 aprile, il termine inizia a decorrere dal 16 aprile.

Per le istanze di accertamento con adesione presentate si applicano cumulativamente sia la sospensione ordinaria di 90 giorni sia la sospensione ex articolo 83, D.L. n. 18/2020.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020](#)). ↗

B.4.11) Decreto “Cura Italia”: CIG e assegno ordinario

L’INPS ha fornito le indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020. Per tali richiesta è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

(INPS – [Messaggio n. 1321 del 24 marzo 2020](#)). 

B.4.12) Decreto “Cura Italia”. Congedo per emergenza COVID-19: istruzioni operative

L’Inps ha fornito le istruzioni operative relative al congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico. In alternativa è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

(INPS – [Circolare n. 45 del 25 marzo 2020](#)). 

B.4.13) Decreto “Cura Italia”: DURC

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia di DURC a seguito delle disposizione contenute nel decreto “Cura Italia”. In particolare, viene precisato che il DURC rientra fra i documenti di cui all’articolo 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e, quindi, tutti i DURC con validità in scadenza fra il 31 gennaio ed il 15 aprile (date comprese) conservano validità sino al 15 giugno. Quindi, in tutte le casistiche in cui esso è necessario, si può procedere sino al 15 giugno senza dover effettuare una nuova richiesta. Se non c’è un DURC precedente, occorre fare la richiesta utilizzando la funzione “richiesta regolarità” che consentirà la registrazione dei dati e l’attivazione di specifica procedura con le seguenti casistiche:

a) il DURC on line è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta: in tal caso lo stesso documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti;

b) il DURC on line, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:

⇒ il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente la formazione dell’esito stesso;

⇒ il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di

regolarità: il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente la formazione dell'esito, con validità fino al 30 giugno;

c) il sistema evidenzia la presenza di irregolarità. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:

⇒ c'è a sistema un DURC regolare avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020: il sistema lo notifica al richiedente ed esso è valido sino al 30 giugno;

⇒ non c'è a sistema un DURC regolare: viene avviata l'istruttoria con invito a regolarizzare, ma le richieste pervenute sino al 15 aprile si considereranno come effettuate in funzione del rilascio di Durc con validità fino al 31 gennaio per la verifica delle condizioni necessarie al suo rilascio e, quindi, si dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data.

(INPS – [Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020](#)). ↗

B.4.14) Decreto “Cura Italia”: cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

L'INPS ha pubblicato la circolare preannunciata nel messaggio 1287/2020. Nella circolare sono illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le istruzioni sulla corretta gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime misure.

(INPS – [Circolare n. 47 del 28 marzo 2020](#)). ↗

C. GIURISPRUDENZA

C.1. Varie

C.1.1) Professionisti e gestione separata

Secondo la Corte di Cassazione è soggetto alla contribuzione alla gestione separata INPS il pensionato di una cassa professionale che, comunque, prosegue l'attività professionale, se la Cassa non prevede una specifica contribuzione per tale casistica. Il caso specifico trattato riguardava un perito industriale e l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali che, in tali situazioni, prevede solo la corresponsione del contributo integrativo.

(Corte di Cassazione – [Sentenza n. 7485/2020 depositata il 23 marzo 2020](#)). ↗

SEZIONE II – FOCUS

Emergenza sanitaria: erogazioni liberali e premio ai lavoratori

Nel presente Focus vengono analizzati due aspetti che coinvolgono i datori di lavoro pubblici e privati: la possibilità di effettuare erogazioni liberali per il tramite del datore di lavoro e l'erogazione di premio al personale che è stato presente nei luoghi di lavoro nel corso del mese di marzo.

Erogazioni liberali

E' ammissibile la detraibilità delle erogazioni liberali del Decreto "Cura Italia" effettuate dalle persone fisiche per il tramite del datore di lavoro, a condizione però che venga rispettata la rigorosa procedura, definita dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 441/E/08 per le erogazioni a favore delle ONLUS.

In particolare, l'art. 66, co.1 del D.L. 18/20 prevede una detrazione del 30% dall'imposta lorda, fino ad un massimo di 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate dalle persone fisiche in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La possibilità che la donazione sia effettuata per il tramite del datore di lavoro, mediante trattenuta in busta paga delle somme che il dipendente sceglie di destinare alle predette finalità, può rientrare nelle modalità consentite.

Premio di 100 euro:

Con le retribuzioni in pagamento nel mese di aprile, i datori di lavoro, privati e pubblici, possono riconoscere, automaticamente, ai propri dipendenti il premio previsto dall'articolo 63 del Decreto "Cura Italia", in riferimento al mese di marzo. E' probabile che, malgrado vi sia attesa fra i potenziali percettori, senza urgenti chiarimenti, le molte incertezze sui criteri e modalità di attribuzione e la possibilità di procedere entro le operazioni di conguaglio del 2020 possano far desistere i sostituti.

I beneficiari del premio, che non concorre alla formazione del reddito e deve essere rapportato al numero dei giorni di lavoro nella sede, sono i titolari di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno 2019 non superiore a 40mila euro.

Criticità

Premio di 100 euro:

La definizione del perimetro degli aventi diritto in relazione al riferimento da assumere per stabilire l'eventuale superamento o meno della soglia del reddito complessivo pone i primi interrogativi. L'interpretazione letterale porta a considerare unicamente i redditi di lavoro dipendente dell'articolo 49 del Tuir. Ciò troverebbe anche conferma nel comma 2 dell'articolo 63 quando, nel richiamare i sostituti che

erogano il premio. indica solo quelli tenuti ad effettuare ritenute di lavoro dipendente artt. 23 e 29 del Dpr. 600/1973 (datori privati, pubblici, organi e amministrazioni dello stato) e l'articolo 24 (destinato ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali ad esempio le co.co.co.) non viene menzionato. Quindi il valore dei 40mila euro da considerare è limitato al reddito di lavoro dipendente e non si deve tenere conto del dato desumibile dalla CU che potrebbe risultare superiore comprendendo anche redditi assimilati (c/terzi, intramoenia, ecc.), di cui all'articolo 50, comma 1, lett. e) Tuir.

Non viene esplicitata la modalità computo del reddito dei lavoratori dipendenti rientranti nelle categorie del "rientro cervelli", nonché degli "impatriati" (articoli 44 del D.L. 78/2010 e 16 del D.lgs. 147/2015). In altri casi, ad esempio bonus Renzi e riduzione cuneo fiscale (articolo 3, co. 2 D.L. 3/2020), la quota esente concorre a formare il riferimento reddituale per la verifica del diritto al bonus per espressa previsione normativa.

Altri dubbi per i sostituti derivano dai rapporti di lavoro 2019 di durata inferiore all'anno con un reddito complessivo in quel periodo inferiore alla soglia: l'automaticità di attribuzione indicata dalla norma potrebbe giustificare il riconoscimento del premio anche in questi casi.

Ulteriore punto interrogativo è costituito dal computo dei giorni e, con esso, dal motivo dell'assenza al fine dell'attribuzione. Occorre partire dal presupposto che la misura massima del premio è 100 euro e ciò si deve verificare nei casi in cui la

persona sia stata presente in sede in tutte le giornate in cui avrebbe lavorato se non fosse accaduto nulla. Posto che al numeratore della frazione occorre quindi indicare i giorni effettivamente lavorati in sede (smart working escluso), al denominatore, occorra assumere i giorni che contrattualmente avrebbero dovuto essere effettivamente lavorati in marzo (al netto quindi di sabati, domeniche e festivi), in modo che la frazione produca come risultato 1 (e quindi un premio di 100 euro interi) se tutte le giornate sono state lavorate in sede. Rimane da chiarire come debbano essere gestiti eventuali giorni di malattia, ferie e similari, i quali dovrebbero ragionevolmente essere computati al denominatore ma non al numeratore.

Infine non è disponibile il codice tributo per il recupero in compensazione e non è precisato se questa debba o meno rientrare nel limite annuo.

Procedura

Erogazioni liberali

Affinchè la trattenuta consenta al datore il diretto riconoscimento al dipendente della detrazione del 30%, occorre rispettare due condizioni: beneficiario finale dell'erogazione e procedura di gestione di prelievi e versamenti.

Beneficiario dell'erogazione: si ritiene che, a livello sistematico, possano essere invocate le disposizioni di cui all'art. 138, comma 14, Legge 23.12.2000 n. 388, come interpretate dalla circ. 7/E/17 per le donazioni alle Onlus; tale norma, però, consente la detraibilità per versamenti a favore di uno dei soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000.

L'elenco dei soggetti beneficiari non è esattamente sovrapponibile e quindi il riferimento, nel caso dell'attuale emergenza sanitaria, deve essere solo ai soggetti elencati nel comma 1 dell'art. 66.

Procedura: richiamando la ris. 441/E/08, il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta e deve dare mandato ad effettuare per suo conto l'erogazione liberale a favore di uno dei suindicati soggetti tramite bonifico bancario; il datore di lavoro, in sede di effettuazione del bonifico, deve specificare nella causale che l'erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l'indicazione del numero degli eroganti e mese di riferimento. In relazione a ciascun bonifico, deve essere inoltre compilato un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l'importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta e trasmetterlo all'ente beneficiario, il quale deve restituirne una copia contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale con gli estremi del bonifico bancario.

Si ritiene che l'erogazione liberale detraibile si configuri anche nel caso in cui la trattenuta non sia direttamente monetaria, ma commisurata, ad esempio, ad un certo numero di ore nel mese che vengono comunque lavorate, ma il cui controvalore netto, dopo aver concorso a determinare la base imponibile fiscale e previdenziale, viene trattenuto e versato per la liberalità. [!\[\]\(e664663439e6ace920117d2b3d75b910_img.jpg\)](#)

D.L. 18/2020 “Cura Italia”

Adempimenti tributari che possono essere **oggetto di sospensione**, limitatamente a **marzo e aprile 2020**:

Scadenza	Adempimento	Tipo adempimento	Sospensione	Norma	Nuovo termine
07/03/2020	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle c.d. CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019	Comunicazione	SI	Art.1, DI 9/20	31/03/2020
23/03/2020	Appalti e subappalti <i>labour intensive</i> – art.17-bis D.lgs. 241/199. Trasmissione al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute e un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore. In alternativa certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate di sussistenza requisiti.	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
25/03/2020	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE	Dichiarazione - comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
31/03/2020	Trasmissione telematica dei corrispettivi di febbraio per i soggetti non ancora dotati di RT	Dichiarazione - comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
31/03/2020	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente dagli enti non commerciali relativi alla sfera istituzionale	Versamento	NO		
31/03/2020	Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non commerciali relativi alla sfera istituzionale (Modello INTRA 12)	Dichiarazione - comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
31/03/2020	Invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi" – modello EAS, nel caso in cui, nel corso del 2019, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati	Dichiarazione - comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
31/03/2020	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2020	Versamento	NO		
31/03/2020	Presentazione modello RLI (proroghe, cessioni, risoluzioni, subentri contratti locazione e affitto immobili con decorrenza dal 01/03/2020)	Comunicazione	SI	Art.62, co.1	30/06/2020

	all'ufficio dell'Agenzia delle entrate			DI 18	
31/03/2020	Presentazione modello RLI (proroghe, cessioni, risoluzioni, subentri contratti locazione e affitto immobili con decorrenza dal 01/03/2020) e relativo versamento dell'imposta di registro on line telematicamente servizio "RLI web"	Versamento e comunicazione contestuali	NO		
31/03/2020	Consegna / trasmissione "CU2020" ai percettori	Comunicazione	NO		
31/03/2020	Consegna "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e ritenute effettuate nel 2019 (CUPE)	Comunicazione	NO		
31/03/2020	Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno d'imposta 2019 e del relativo ammontare (MIBAC)	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
15/04/2020	Ravvedimento - ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 marzo 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)	Versamento e attività contabile contestuali	NO		
15/04/2020	Emissione e registrazione fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da Ddt o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente	Adempimento propedeutico a versamento	NO ¹		
15/04/2020	ASD, Pro-loco e altre associazioni: Regime SIAE devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente	Adempimento propedeutico a versamento	NO		
15/04/2020	Soggetti IVA: Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente	Adempimento propedeutico a versamento	NO		
16/04/2020	Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente	Versamento	NO		
16/04/2020	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente	Versamento	NO		
16/04/2020	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente (soggetti che hanno affidato la contabilità a terzi)	Versamento	NO		
16/04/2020	Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non	Versamento	NO		

¹ La trasmissione della fattura differita potrebbe in realtà fruire della proroga al 30/6/20, fermo restando però il momento di effettuazione dell'operazione ed il fatto che l'Iva relativa deve concorrere alla liquidazione del mese in cui vi è momento di effettuazione. Identico ragionamento per le fatture immediate, ove il termine di 12 giorni per la trasmissione allo Sdi potrebbe intendersi prorogato se però viene mantenuta ferma la data effettuazione ai fini della liquidazione Iva

	soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del Dpr. 633/1972 e articolo 5, comma 01, D.M. 23/01/2015 (attività istituzionale)				
16/04/2020	Liquidazione e versamento dell'IVA mese precedente dovuta da soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop	Versamento e attività contabile contestuali	NO		
16/04/2020	Versamento imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'addizionale regionale e comunale sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedenti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (solo specifici soggetti)	Versamento	SI	Art.61, co.2 DI 18 Art.8 DI 9	31/05/2020
16/04/2020	Versamento imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'addizionale regionale e comunale sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedenti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (diversi da quelli sopra)	Versamento	NO		
20/04/2020	Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno (articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014)	Versamento	NO		
20/04/2020	Trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
20/04/2020	Versamento IVA da dichiarazione trimestrale IVA (regime speciale IVA MOSS) riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente	Versamento	NO		
20/04/2020	Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA (regime speciale IVA MOSS) riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente	Dichiarazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
20/04/2020	Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2019 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello SEE (esercenti commercio minuto e attività assimilate, agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione Iva mensile)	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
23/04/2020	Appalti e subappalti <i>labour intensive</i> – art.17-bis D.lgs. 241/199. Trasmissione al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute e un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020

	di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore. In alternativa certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate di sussistenza requisiti.				
27/04/2020	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese o trimestre precedente nei confronti di soggetti UE	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019	Dichiarazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Trasmissione telematica dei corrispettivi di marzo per i soggetti non ancora dotati di RT	Dichiarazione - comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente dagli enti non commerciali relativi alla sfera istituzionale	Versamento	NO		
30/04/2020	Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non commerciali relativi alla sfera istituzionale (Modello INTRA 12)	Dichiarazione - comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)	Istanza	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Presentazione telematica della domanda di iscrizione nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille tenuto dal MIUR (enti ricerca sanitarie e scientifica)	Istanza	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Trasmissione telematica Esterometro, cioè dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (art. 1, comma 3-bis, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), riferite al 1° trimestre 2020	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Versamento della 2° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020	Versamento	NO		
30/04/2020	Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributaria emessi o utilizzati nell'anno precedente (es. libro giornale e inventari)	Versamento	NO		
30/04/2020	Versamento prima rata acconto anno corrente e saldo anno precedente imposta sostitutiva sui finanziamenti (articolo 17 Dpr.	Versamento	NO		

	601/1973)				
30/04/2020	Presentazione della Dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente	Dichiarazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Comunicazione all'Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell'anno solare precedente	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate, per ciascuno dei soggetti beneficiari di erogazioni liberali per progetti culturali ricevute nell'anno d'imposta 2019, dell'ammontare delle erogazioni ricevute, della quota spettante e della conseguente somma da versare all'Erario (comunicazione da fare solo se ricorrono i presupposti articolo 2, comma 1, lett. b), D.M. 11/04/2001	Comunicazione	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Redazione rendiconto annuale (entrate e spese) da parte di enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 143, comma 3, lett. a), Dpr 917/1986	Contabile	SI	Art.62, co.1 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Redazione rendiconto annuale accompagnato da una relazione illustrativa, da parte di OdV e ONG da cui devono risultare le entrate e le spese, secondo le prescrizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973	Contabile	SI	Art.35 DI 18	31/10/2020
30/04/2020	Redazione da parte delle ONLUS, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, di apposito documento (rendiconto annuale) che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali	Contabile	SI	Art.35 DI 18	31/10/2020
30/04/2020	Approvazione bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali	Contabile	SI	Art.106 DI 18	28/06/2020
30/04/2020	Approvazione rendiconti e bilanci d'esercizio per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società, destinatari del D.Lgs. 91/11	Contabile	SI	Art.107 DI 18	30/06/2020
30/04/2020	Approvazione rendiconti e bilanci d'esercizio per gli enti ed i loro organismi strumentali, destinatari del D.Lgs. 118/11	Contabile	SI	Art.107 DI 18	31/05/2020